



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2022-2023

Comunicato Ufficiale N. 53 del 15/09/2022

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 21 luglio 2022, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

1) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. MIRACAJ KRISTI, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE RICHIEDENTE IL TESSERAMENTO PER LA SOCIETÀ ASD POMEZIA CALCIO 1957, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE ALL'ART. 40, COMMA 6, DELLE N.O.I.F. 22 E DELLA SOCIETÀ A.S.D. POMEZIA CALCIO 1957 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 10 del 22/07/2022

Letti gli atti della attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare avente ad oggetto “la richiesta di tesseramento del sig. Miracaj Kristi, nella quale si dichiarava che lo stesso calciatore non era mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere”;

Vista la non veridicità della comunicazione, che emerge in modo incontrovertibile dalla comunicazione inviata alla F.I.G.C. in data 08.02.2022 dalla Federazione Albanese, con la quale si attesta che il calciatore è stato tesserato dall'1/11/17 al 22/7/2020 per la società Vllaznia U15A;

Considerato altresì che l'indagine espletata dalla Procura Federale ha fornito pieno riscontro probatorio dei fatti.

Per tutto quanto sopra scritto, la Procura Federale ha ritenuto di deferire a questo Tribunale Federale territorialmente competente il Sig. Miracaj Kristi, calciatore all'epoca dei fatti tesserato per la società ASD Pomezia Calcio 1957 nonché la società ASD Pomezia Calcio 1957.

All'udienza fissata per il 21.07.2022 era presente la Procura Federale, rappresentata dall'Avv. Boscarino, mentre nessuno era presente per i deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale, verificato che non sussistevano questioni preliminari o pregiudiziali, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi integralmente al proprio atto di deferimento, concludeva

richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e, per l'effetto, che fossero sanzionati come segue:

- Al sig. Miracaj Kristi, n. 4 (quattro) giornate di squalifica;
- Alla Società ASD Pomezia Calcio 1957, Euro 500,00 di ammenda.

Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del procedimento prodotti dalla Procura, evidenzia che la responsabilità dei deferiti è accertata documentalmente.

Non riscontrando altresì elementi utili ad una possibile assoluzione dei soggetti deferiti, e ritenendo congrua la richiesta avanzata dalla Procura

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- Miracaj Kristi, squalifica per n.4 gare;
- A.S.D. Pomezia Calcio 1957, ammenda di euro 500,00.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE
F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione dell'1° settembre 2022, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

5) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. SIMONE MAMMARO, ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASD VIRTUS CAMPO DI CARNE, PER RISPONDERE DELLE VIOLAZIONE DEGLI ARTT. ART. 4, COMMA 1, 18, COMMA 1, E 39, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, E DELLA SOCIETÀ A.S.D.VIRTUS CAMPO DI CARNE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 39 del 2/09/2022

La Delegazione Provinciale di Latina inviava, in data 17/03/2022, una segnalazione alla Procura Federale avente ad oggetto una presunta condotta minacciosa e violenta posti in essere da un tesserato della Virtus Campo di Carne, non identificato dal direttore di gara, nei confronti di quest'ultimo e dei calciatori della squadra ospite nel corso della gara Asd Virtus Campo di Carne – Asd Solidale Formia 2018 del 18/02/2022 (Juniores Under 19 prov.).

Nel corso dell'attività istruttoria la Procura acquisiva la seguente documentazione:

- Referto arbitrale della gara Asd Virtus Campo di Carne – Asd Solidale Formia 2018 disputata il 19/02/2022;
- Provvedimento del Giudice Sportivo relativo alla gara Virtus Campo di Carne – Solidale Formia del 19/02/2022;
- Foglio di censimento, per la stagione sportiva 2021-2022, sia della Asd Virtus Campo di Carne che della Asd Solidale Formia 2018;
- Verbale di audizione dei Sigg. Marcello Quercioli (07/04/2022) e Raffaele Valente (12/05/2022)

Dall'esame degli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite, emergeva che il Sig. Simone Mammari (tesserato per la Virtus Campo di Carne) non convocato perché squalificato per condotta ingiuriosa ed irrispettosa sino al 15/12/2022, ma presente sugli spalti come spettatore, nella gara di cui in epigrafe, minacciava ed insultava pesantemente, nel corso della stessa, l'arbitro ed i calciatori della squadra avversaria in più occasioni; al termine della gara, veniva trascinato a forza dentro un'autovettura, da alcuni sostenitori della squadra locale, per evitare che perpetrasse simile condotta.

Per tali motivi la Procura deferiva a questo Tribunale Federale Territoriale:

- 1) il sig. Simone Mammari, all'epoca dei fatti tesserato per la Asd Virtus Campo di Carne per violazione degli artt. 4, comma 1, 18 comma 1 e 39, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per aver, come detto, nel corso della gara in oggetto, in più occasioni, minacciato ed ingiuriato violentemente l'arbitro ed i calciatori avversari;
- 2) la Asd Virtus Campo di Carne a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti testé indicati, posti in essere dal Sig. Simone Mammari.

Alla riunione indetta dal Tribunale Federale Territoriale, per il giorno 01/09/2022, era presente la Procura Federale, mentre nessuno era presente per i deferiti, né pervenivano memorie difensive al riguardo.

La Procura si riportava all'atto di deferimento chiedendo l'accoglimento dello stesso, con l'applicazione della squalifica di 12 mesi per il Sig. Simone Mammari e dell'ammenda di euro 500 per la Asd Virtus Campo di Carne.

Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del procedimento, evidenzia che la responsabilità dei deferiti è accertata documentalmente, ma ritiene che le sanzioni proposte dalla Procura debbano essere riviste per parametrarle ad analoghe fattispecie.

Pertanto, visto quanto sopra

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- Mammaro Simone, squalifica per n.9 mesi;
- A.S.D. Virtus Campo di Carne, ammenda di euro 250,00.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 15 settembre 2022

II SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli